



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Premesso che:

la fauna selvatica è una risorsa naturale che va conservata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. La sua protezione è garantita da vari accordi e convenzioni internazionali, dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana;

l'ordinamento del nostro Paese considera la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato e ha disposto che la sua tutela spetta direttamente allo Stato in quanto portatore di interessi unitari, pubblici e prevalenti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle autonomie garantite agli enti locali e ad altri soggetti pubblici;

tra questi, in particolare, quelli relativi alla conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale; la tutela della biodiversità; la tutela della fauna e della flora specificamente protette; l'indicazione delle specie della fauna minacciate di estinzione (d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

Premesso altresì che:

l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), Ente pubblico di ricerca e sperimentazione riconosciuto necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese (d.P.R. 1 aprile 1978, n. 251) posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge funzioni, compiti e attività che derivano da provvedimenti di legge e dal proprio Statuto (legge n. 70/1975, legge n. 157/1992, d.P.R. 357/1997, provv. P.C.M. 27.2.1998);

l'I.N.F.S. opera come organo di consulenza scientifica e tecnica per lo Stato, le Regioni e le Province nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale in materia di conservazione e gestione del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica; esso è tenuto a supportare le decisioni pubbliche con i risultati scientifici che scaturiscono da scambi di informazioni, unificazione dei metodi, produzione e trattamento dei dati;

l'I.N.F.S. organizza, coordina ed effettua sull'intero territorio nazionale l'inanellamento di uccelli a scopo scientifico ed è deputato alla formazione ed alla valutazione tecnica degli inanellatori (comma 2, art. 4; commi 3 e 5, art. 7, legge n. 157/92);

Si adotta il seguente regolamento per lo svolgimento dell'attività di inanellamento a scopo scientifico

CAPITOLO I

Aspetti generali

Articolo 1

Gli inanellatori, gli aspiranti inanellatori ed i collaboratori devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento in tutte le operazioni riguardanti l'attività di inanellamento, assumendosi la piena responsabilità del loro operato.

Articolo 2

L'inanellamento, in quanto attività di ricerca, è motivato esclusivamente dalla acquisizione di dati utili all'analisi di aspetti scientifici (di base ed applicati) relativi alla fauna ed all'ambiente in generale.

L'inanellamento a scopo scientifico e la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo (comma 3, art. 4 della legge n. 157/92) sono attività fra loro diverse e incompatibili.

Articolo 3

Gli inanellatori operano in qualità di volontari nell'ambito dell'attività di ricerca condotta e/o promossa dall'I.N.F.S.; essi, inoltre, possono lavorare in progetti finalizzati promossi da altri Enti purché questi risultino compatibili con i compiti istituzionali e con l'attività di ricerca dell'Istituto stesso.

Articolo 4

L'inanellamento a scopo scientifico consiste nelle seguenti operazioni:

- a) cattura di uccelli selvatici tramite metodi appositamente progettati per fini di ricerca ed autorizzati dall'Istituto;
- b) identificazione delle specie catturate;
- c) marcaggio con anelli metallici forniti dall'I.N.F.S., riportanti la sigla identificativa dell'Istituto o con altri contrassegni visibili a distanza;
- d) determinazione, quando tecnicamente possibile, e codificazione del sesso e dell'età;
- e) rilevamento dei dati morfometrici (salvo situazioni eccezionali) e delle altre informazioni richieste dall'Istituto, tramite procedure standardizzate aggiornate;
- f) rilascio in natura dei soggetti inanellati;
- g) codificazione e trasmissione a scadenza regolare di tutti i dati raccolti esclusivamente all'I.N.F.S. con le modalità da questo specificate.

E' consentita, nell'ambito di progetti finalizzati, di cui al precedente articolo 3, la trasmissione di risultati di elaborazioni originate dai dati di inanellamento agli Enti promotori dei progetti stessi.

Articolo 5

L'I.N.F.S. autorizza l'attività di marcaggio degli uccelli selvatici a fini scientifici e disciplina l'utilizzo dei contrassegni identificativi.

Articolo 6

Tutto il materiale che l'Istituto rilascia all'inanellatore (pinze, anelli, strumenti di misurazione, tabelle, ecc.), è da intendersi affidato in custodia temporanea. Tale materiale, in caso di revoca dell'autorizzazione o di rinuncia, deve essere restituito.

CAPITOLO II

Procedure per il conseguimento ed il mantenimento dei permessi di inanellamento

Articolo 7

(Apprendistato)

- 1) La persona intenzionata ad intraprendere l'attività di inanellamento deve inoltrare formale richiesta all'I.N.F.S.;
- 2) l'I.N.F.S. invia uno specifico questionario circa la preparazione di base in campo ornitologico e richiede un breve curriculum delle attività svolte dall'aspirante;
- 3) l'I.N.F.S. si riserva la facoltà di selezionare gli aspiranti, anche in base al questionario ed al curriculum, a progetti in atto e alla programmazione dell'attività di inanellamento su scala nazionale;
- 4) agli aspiranti inanellatori verrà rilasciato dall'I.N.F.S. un attestato che consentirà loro di fare pratica di inanellamento alla presenza di inanellatori;
- 5) salvo casi eccezionali l'aspirante inanellatore deve trascorrere un periodo di apprendistato di durata non inferiore a un anno e per non meno di n. 24 giornate operative sul campo, durante il quale farà pratica presso almeno due diversi titolari di permesso "A". Al computo delle giornate operative potranno contribuire anche i periodi di partecipazione a progetti di inanellamento condotti o coordinati dall'I.N.F.S. L'aspirante inanellatore potrà far pratica anche presso inanellatori titolari di permesso "B" e "C", ma tale attività non contribuirà al computo delle giornate operative dell'apprendistato;
- 6) al termine di ogni giornata di attività il titolare firmerà la scheda di presenza dell'aspirante;
- 7) al termine del periodo di apprendistato i titolari designati invieranno all'Istituto una valutazione complessiva dell'aspirante, ed un proprio giudizio in merito alla idoneità dello stesso;
- 8) gli aspiranti inanellatori devono partecipare ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

(Corsi di formazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 157/92)

L'I.N.F.S. convoca ai propri corsi gli aspiranti che ne abbiano fatto richiesta, compatibilmente alle priorità di ordine organizzativo ed in base alle valutazioni degli inanellatori titolari di permesso "A" presso i quali hanno fatto pratica.

Articolo 9

(Esami ed autorizzazioni)

- 1) Primo esame: in base ai risultati ottenuti durante l'intero periodo di formazione, l'Istituto si riserva la facoltà di decidere sull'idoneità dell'aspirante, ammettendolo o meno all'esame di cui alla legge n. 157/92, oppure prolungandone il periodo di apprendistato. Gli aspiranti che, avendone fatta richiesta, vengano ammessi all'esame e superino le prove teorico-pratiche previste, saranno autorizzati ad operare in base alle specifiche per il permesso di base "C".
- 2) Esami per il passaggio di livello: dopo non meno di un anno di attività l'inanellatore potrà fare richiesta di ammissione all'esame per il permesso di grado superiore. L'Istituto si riserva di ammetterlo in base alla valutazione dell'attività svolta dal richiedente ed a considerazioni di tipo tecnico-scientifico ed organizzativo.
- 3) Autorizzazioni: L'inanellatore abilitato deve inoltrare formale richiesta di autorizzazione all'inanellamento a scopo scientifico alle competenti Amministrazioni locali sul territorio delle quali intende operare e all'I.N.F.S. Le Amministrazioni, previo parere tecnico dell'Istituto, rilasciano l'autorizzazione. I pareri tecnici espressi dall'Istituto hanno validità triennale; essi hanno decorrenza dal 1° gennaio del primo anno sino al 31 dicembre del terzo anno e sono riferiti a comprensori amministrativi regionali. I pareri vengono rinnovati a seguito di apposita richiesta da far pervenire all'I.N.F.S. entro il mese di agosto del terzo anno di validità. I dipendenti dell'I.N.F.S., nel perseguimento dei compiti istituzionali di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 157/92, possono inanellare sull'intero territorio nazionale senza richiedere specifiche autorizzazioni.

4) Esami di verifica: è discrezione dell'Istituto la sospensione del permesso a quegli inanellatori che non abbiano effettuato attività per più di 36 mesi, e la decisione di sottoporre o meno l'inanellatore a verifica qualora egli intenda riprendere l'attività. Analoghe verifiche potranno essere previste anche per gli inanellatori attivi nel caso di carenze tecniche rilevate nella raccolta e nella gestione dei dati.

Articolo 10

(Conduzione dell'attività di inanellamento)

Nello svolgimento delle attività di inanellamento, fatte salve le estensioni temporanee previste al successivo articolo 11, i titolari dovranno attenersi alle seguenti norme:

- a) le catture devono essere effettuate tramite reti tipo "mist net";
- b) possono essere inanellati esclusivamente soggetti involati;
- c) l'impianto deve essere segnalato da cartelli forniti dall'I.N.F.S. e recanti il nome dell'inanellatore;
- d) gli uccelli estratti dalle reti devono essere alloggiati in contenitori idonei alle loro dimensioni e caratteristiche comportamentali sino al momento dell'apposizione dell'anello e dei rilevamenti morfometrici. I contenitori possono essere rappresentati da:
 - sacchetti in tessuto nei quali gli uccelli verranno posti singolarmente;
 - scatole rigide in cartone, vimini o legno nelle quali potranno essere alloggiati più soggetti (per Iruudinidi, limicoli);
 - strutture temporanee in rete o tessuto per l'alloggiamento di specie con esigenze particolari (per limicoli, sterne, Fenicottero);
- f) i sacchetti contenenti gli uccelli in attesa di essere inanellati dovranno essere tenuti appesi;
- g) l'inanellatore dovrà provvedere alla pulizia frequente dei contenitori allo scopo di limitare l'accumulo di deiezioni;
- h) non appena apposto l'anello e completati i rilevamenti morfometrici gli uccelli devono essere liberati. Ad eccezione degli uccelli notturni, è in genere preferibile ritardare all'alba del giorno seguente la liberazione degli animali catturati al crepuscolo;
- i) una volta aperte le reti l'inanellatore deve, in normali condizioni climatiche, effettuare un controllo, indicativamente con cadenza oraria, da un'ora dopo l'alba sino a tre ore dopo il tramonto. In caso di pioggia debole e/o vento intenso intermittenti è necessario eseguire i controlli ogni trenta minuti circa, effettuandoli anche nelle ore notturne. Con temperature estreme (indicativamente sotto i 5 °C e sopra i 30 °C) o vento forte le reti devono essere sorvegliate continuamente anche nelle ore notturne. Nel caso del persistere di condizioni di pioggia intensa, vento molto forte, neve o grandine le reti devono essere disattivate nel più breve tempo possibile;
- l) disattivazione dell'impianto. Per impianto disattivato si intende:
 - mist-nets: tutti i tiranti orizzontali devono essere posti alla stessa altezza, chiudendo così le sacche. La rete deve essere avvolta strettamente su se stessa e, nel caso di chiusura protratta per più giorni, fissata con lacci ad intervalli di 3 metri circa;
 - prodina: tale mezzo di cattura viene azionato direttamente dall'operatore e non necessita perciò di essere disattivato; tuttavia, nel caso in cui sia presente un meccanismo di scatto, esso dovrà trovarsi in posizione di riposo (ante della prodina chiuse);
 - trappole: le trappole ad invito dovranno avere gli ingressi chiusi o un'ampia apertura che consenta un'agevole fuga degli individui in transito; le trappole a scatto dovranno avere il meccanismo di sgancio inattivo; le trappole per Anatidi dovranno avere un ampio spazio di uscita;
- m) oltre agli inanellatori autorizzati, presso l'impianto possono essere presenti: "aiutanti", "collaboratori" (vedi sotto) ed "aspiranti inanellatori" di cui al precedente articolo 7;
- n) gli "aiutanti" possono svolgere esclusivamente operazioni che non comportano la manipolazione diretta degli uccelli, possono operare solo in presenza dell'inanellatore titolare dell'impianto e non hanno rapporti formali con l'I.N.F.S.
- o) l'Istituto può accordare agli inanellatori l'ausilio di non più di tre "collaboratori", ai quali è consentita la manipolazione diretta degli animali.

Gli inanellatori devono far pervenire la richiesta relativa ai collaboratori entro il mese di agosto. La richiesta implica automaticamente la disponibilità, da parte dell'inanellatore titolare, di consentire ad aspiranti inanellatori indicati dall'Istituto di far pratica presso il proprio impianto. L'autorizzazione all'ausilio dei collaboratori ha validità triennale ed il suo rinnovo deve essere effettuato in concomitanza a quello dell'autorizzazione all'inanellamento a scopo scientifico, di cui al precedente articolo 9, punto 3. Agli inanellatori abilitati verrà inviato un apposito modulo tramite il quale essi dovranno trasmettere all'I.N.F.S. ed

all'Amministrazione competente i nominativi controfirmati dei collaboratori. I collaboratori possono operare solo in presenza dell'inanellatore titolare, il quale si assume la responsabilità dell'operato degli aiutanti, dei collaboratori e degli aspiranti inanellatori che agiscono presso il proprio impianto.

Articolo 11

(Estensioni temporanee)

Possono essere accordati, qualora debitamente motivati, permessi temporanei alla conduzione dell'attività di inanellamento con mezzi o modalità diversi da quelli specificati nei precedenti articoli 4 e 10, tra cui:

- a) inanellamento con contrassegni diversi dagli anelli metallici dell'I.N.F.S.;
- b) uso di trappole, reti orizzontali, richiami acustici, stampi, sagome o altro;
- c) catture di adulti e pulli presso colonie riproduttive;
- d) inanellamento di nidiacei;
- e) inanellamento di specie non contemplate dal permesso conseguito;
- f) traslocazione temporanea degli uccelli catturati al crepuscolo ad un sito posto ad una distanza superiore a tre chilometri da quello di cattura al fine di effettuare le operazioni di inanellamento;
- g) inanellamento di individui riabilitati presso centri di recupero della fauna selvatica.

Articolo 12

(Competenze richieste ai titolari di permesso di inanellamento ed aspetti di gestione dati)

- 1) I titolari possono inanellare le specie indicate nelle liste dei rispettivi livelli;
- 2) degli individui appartenenti alle suddette specie i titolari di permesso "C" e "B" sono tenuti a rilevare i dati morfometrici standard e quelli relativi all'età e sesso, ove determinabili dai caratteri generali del piumaggio;
- 3) i titolari di permesso "A" devono essere inoltre in grado di applicare tecniche di ulteriore dettaglio (quali determinazione dell'età in base alla pneumatizzazione del cranio o alla colorazione delle parti molli, determinazione di specie di difficile identificazione, anche sulla base di caratteri quali formula alare e morfometrie particolari, raccolta di dati di formula alare, ecc.);
- 4) I dati raccolti possono essere trasmessi all' I.N.F.S. unicamente su supporto magnetico, utilizzando lo specifico software distribuito gratuitamente dall'I.N.F.S. stesso (Programma Nisoria). I files di dati dovranno essere trasmessi a scadenza semestrale (rispettivamente entro il 15 agosto per il periodo 1 gennaio - 30 giugno, ed entro il 15 febbraio per il periodo 1 luglio - 31 dicembre).
- 5) Gli inanellatori che non hanno operato in un determinato semestre informeranno l'I.N.F.S. tramite lettera o fax.

Articolo 13

(Sospensioni e revoche dei permessi di inanellamento)

Al fine di garantire la qualità dei dati, la gestione efficiente degli stessi e l'immagine pubblica dell'attività di inanellamento e dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, possono essere sospesi in forma temporanea o permanente quegli inanellatori ed aspiranti che:

- a) negli ultimi 5 anni siano stati riconosciuti responsabili di infrazioni alla legge n. 157/92;
- b) non rispettino le norme dettate dal regolamento;
- c) inviino dati statisticamente non attendibili; eseguano le operazioni di raccolta, gestione e invio dei dati in modo negligente; inanellino specie non consentite; detengano richiami vivi presso l'impianto;
- d) siano indagati per le medesime infrazioni di cui alla lettera a);
- e) ostacolino o impediscano l'accesso ai propri impianti delle figure giuridicamente deputate ai controlli, ivi incluso il personale dell'I.N.F.S.

La revoca definitiva comporta l'immediata restituzione di tutto il materiale che l'I.N.F.S. ha dato in custodia all'inanellatore, e la comunicazione del provvedimento alle Amministrazioni competenti da parte dell'Istituto stesso.

Articolo 14

(Riprese destinate alla divulgazione sui media)

Fotografie o videoriprese destinate alla divulgazione sui media devono essere preventivamente autorizzate dall'I.N.F.S.

L'I.N.F.S. si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento comunicando le variazioni agli inanellatori ed agli Enti interessati.

Per qualsiasi problema inerente la corretta interpretazione del presente regolamento le Amministrazioni locali, prima di emettere provvedimenti, sono invitate a consultare l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Appendice 1

UTILIZZO DI ANELLI COLORATI O ALTRI CONTRASSEGNI VISIBILI A DISTANZA

- a) L'I.N.F.S. disciplina sul territorio nazionale l'uso di anelli colorati (o altri contrassegni visibili a distanza) con combinazioni alfanumeriche e/o cromatiche e comunica ai richiedenti le sequenze utilizzabili solo dopo attenta disamina dei progetti e delle informazioni integrative da essi trasmesse e di seguito precisate;
- b) gli anelli colorati e gli altri contrassegni possono essere utilizzati solo in aggiunta agli anelli metallici forniti dall'I.N.F.S.;
- c) le richieste devono essere accompagnate dal progetto di ricerca per lo svolgimento del quale è previsto l'uso degli anelli (o contrassegni) colorati; in esso devono essere accuratamente specificati gli scopi, le modalità con le quali si intende operare nonché la durata ed il numero stimato di soggetti che si intende marcare. Devono altresì essere illustrate le caratteristiche degli anelli colorati (o contrassegni) che si intende impiegare;
- d) i codici alfanumerici possono essere utilizzati esclusivamente per quelle specie inanellabili con anelli metallici di tipo "T" o diametro superiore;
- e) sui singoli soggetti appartenenti a specie inanellabili con anelli di taglia inferiore al tipo "T" potrà essere consentita l'applicazione di anelli colorati multipli al fine di realizzare combinazioni cromatiche univoche;
- f) di norma l'I.N.F.S. non fornisce gli anelli colorati per progetti diversi dai propri. Per tali progetti gli inanellatori dovranno provvedere autonomamente all'acquisto degli anelli colorati;
- g) gli anelli colorati devono essere applicati sui soggetti rispettando le prescrizioni di inanellamento per la specie di appartenenza;
- h) i dati relativi agli anelli colorati (o combinazione di anelli colorati) applicati ai singoli individui dovranno essere trasmessi all'Istituto insieme a quelli dei corrispondenti anelli metallici;
- i) le segnalazioni degli avvistamenti dei soggetti marcati con anelli colorati (anche se realizzati consecutivamente presso il medesimo sito) devono essere trasmesse all'Istituto nel più breve tempo possibile seguendo la stessa procedura utilizzata per le ricatture, oppure tramite file strutturato secondo le specifiche fornite dall'Istituto a seguito di eventuale richiesta degli interessati.

Appendice 2

INANELLAMENTO PRESSO COLONIE

L' I.N.F.S. regola l'attività di inanellamento presso le colonie al fine di ridurre qualsiasi possibile effetto negativo sul successo riproduttivo delle specie coloniali in una fase particolarmente delicata del loro ciclo biologico;

b) gli inanellatori intenzionati ad operare nelle colonie devono comunicare all'I.N.F.S., con tre mesi di anticipo sulle date previste, i siti nei quali intendono operare. Verificata l'entità delle richieste e le attività già in atto, l'Istituto autorizzerà o meno l'iniziativa, organizzando eventualmente forme di cooperazione tra i richiedenti.

Appendice 3

INANELLAMENTO DI UCCELLI RIABILITATI PRESSO CENTRI DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA

Gli uccelli riabilitati devono comunque essere inanellati da titolari di permesso per l'inanellamento a scopo scientifico.

Gli uccelli devono essere inanellati immediatamente prima del loro rilascio in natura.

I Centri di recupero che intendono far inanellare gli uccelli riabilitati devono indicare i nominativi degli inanellatori disposti ad effettuare tale attività.

Oltre ai normali dati di inanellamento deve essere indicata la località di rilascio, la data e la località di ritrovamento (quando note).